



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – div VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COOPERATIVA PLURISERVIZI MARCHE ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA, di seguito denominata CPMA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n.220/2010.

Sono presenti:

- Per CPMA, Antonio Colangelo, Vincenzo Del Signore, Leonardo Traino;
- per la FILT CGIL, Chiara Grillo, Sandro Gentili, Giampiero Brauzi, Claudio Picciafuoco;
- per la FIT CISL, Bruno Mancinelli;
- per FAST FERROVIE, Maurizio Stefanetti;
- per l'UGL A.F., Sandro Vacata.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le OO.SS. UILTRASPORTI e SALPAS ORSA e per le Regioni Abruzzo, Marche e Umbria, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- La CPMA, con sede legale in Ancona, svolge attività di servizi in appalto presso le Ferrovie dello

Stato, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 462 lavoratori, inquadrati ai fini previdenziali nel settore industria, di cui 60 soci lavoratori ed applica il CCNL attività ferroviarie;

- Nel corso dell'anno 2010 la Società ha attivato una procedura di mobilità collettiva ai sensi della legge n. 223/1991 per 40 lavoratori in esubero. Detta procedura si è conclusa con accordo sindacale del 6 agosto 2010, con cui le Parti Sociali hanno convenuto il licenziamento sulla base del criterio della non opposizione di 23 unità lavorative occupate nelle sedi di Foligno, Caserta, Napoli e Roma ed il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per le restanti 17 unità in esubero;
- In data 6 ottobre 2010, presso questo Ministero, sono stati sottoscritti due accordi, con i quali le Parti suddette convenivano il ricorso a:
 - CIGS per crisi aziendale ex art. 1, co. 5, L.223/1991 nei confronti di 14 lavoratori, per 12 mesi, a decorrere dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011;
 - CIG in deroga ex art. 2, co. 138, l. 191/2009 nei confronti di 8 soci lavoratori, per 12 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011.
- Lo stato di crisi che ha determinato il ricorso ai suddetti strumenti non accenna a diminuire, acuendosi ulteriormente, pertanto, con nota prot. n. 15/VII/0019384/MA003.A001 del 5 settembre 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga della CIG in deroga, non potendo beneficiare di ammortizzatori a regime;
- con successiva nota Prot. n. 15/VII/0019792/MA003.A001 del 8 settembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti per la riunione del 13 settembre 2011, posticipata su richiesta delle stesse al giorno 22 settembre u.s.
- la riunione del 22 settembre u.s. si è conclusa con un rinvio alla data odierna, al fine di verificare la possibilità di ricollocazione di personale eccedente in seno all'azienda.

2013

[Handwritten signature]

CONSIDERATA

[Handwritten signatures]

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. CPMA presenterà istanza di proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), per **17 lavoratori** addetti all'appalto RFI, così suddivisi:

- Periodo dal 01/09/2011 al 31/12/2011:

a) 5 lavoratori occupati nella Regione Marche, di cui 4 a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità delle mansioni svolte e 1 a zero ore, a rotazione su una platea di 21 lavoratori;

b) 3 lavoratori occupati nella Regione Abruzzo, a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità delle mansioni svolte;

ASB

S. J. J. J.

ASB

ASB

ASB

ASB

c) 1 lavoratore occupato nella Regione Umbria, a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità delle mansioni svolte.

Oltre ai lavoratori suddetti, saranno collocati in CIG a decorrere dal 01/10/2011 al 31/12/2011, ulteriori:

d) 5 lavoratori occupati nella Regione Marche, di cui 1 a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità delle mansioni svolte e 4 a zero ore, a rotazione su una platea di 26 lavoratori;

e) 2 lavoratori occupati nella Regione Abruzzo, di cui 1 a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità delle mansioni svolte e 1 a zero ore, a rotazione su una platea di 27 lavoratori;

f) 1 lavoratore occupato nella Regione Umbria a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità delle mansioni svolte.

2. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.

3. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

4. La scrivente D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già D.G. Ammortizzatori Sociali) e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione

2013



dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

CPMA SOC. COOP.


Fondatore

ITALIA LAVORO

OO.SS. 
FILT. CGL 
FIT-CLSC 
VALTRASPARSI 
FAST 

MINISTERO DEL LAVORO

